MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

OGGETTO: Promozione per il personale militare che cessa dal servizio per determinate cause, ai sensi dell'articolo 1051-bis del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

- 1. Con l'introduzione dell'art. 1051-bis nel Codice dell'Ordinamento Militare (C.O.M.) ad opera del Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, risulta necessario impartire le disposizioni applicative in merito all'attribuzione della promozione in oggetto.
- 2. In virtù della succitata novella, a decorrere dal 1° luglio 2017, i militari che, dopo aver maturato la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota di avanzamento ad anzianità o per l'attribuzione delle qualifiche di primo luogotenente, di carica speciale o di qualifica speciale ovvero, se appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri o corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo aver conseguito il requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore o per l'attribuzione della qualifica speciale, cessano dal servizio per:
 - decesso;

^^^^^^

- raggiungimento del limite di età;
- invalidità permanente,

sono valutati e, previo giudizio di idoneità, promossi al grado superiore ovvero, previa verifica del possesso dei relativi requisiti, conseguono la prevista qualifica.

- 3. La norma è rivolta al solo personale militare cessato per una delle cause sopra richiamate, in data <u>non</u> antecedente al 1° luglio 2017 e comunque, per l'attribuzione delle qualifiche, in data <u>non</u> antecedente al 2 ottobre 2017, che:
 - se Ufficiale, abbia maturato antecedentemente alla cessazione dal servizio e <u>a decorrere</u> dal 1° luglio 2017, la permanenza minima nel grado prevista per la promozione al grado superiore;
 - se Sottufficiale o Graduato, abbia maturato, <u>a decorrere dal 1º luglio 2017</u>, la permanenza minima nel grado per l'inserimento nell'aliquota dell'anno di riferimento, ma non vi sia stato inserito perché cessato antecedentemente alla data di formazione della stessa;
 - sia stato escluso dalle aliquote ad anzianità, a partire da quella formata al 30 settembre 2017, o dalle procedure per l'attribuzione delle qualifiche speciali sopra indicate o sospeso dalla valutazione o cancellato dal relativo quadro di avanzamento ad anzianità o non più valutato perché cessato durante i lavori della Commissione di avanzamento.
- 4. Qualora nei confronti del personale beneficiario del dispositivo del richiamato articolo 1051-bis ricorrano altresì le condizioni impeditive di cui all'articolo 1051, comma 2, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 66/2010, si rende necessario attendere la risoluzione delle stesse ai fini della valutazione di idoneità da parte delle competenti Commissioni di avanzamento nonché della verifica da parte di questa Direzione Generale dei prescritti requisiti soggettivi per il conferimento delle qualifiche. Al riguardo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1085 C.O.M., commi 2, lettera a) e 3.

- 5. Trattandosi di promozioni ad anzianità e di conferimento di qualifiche, non essendo espressamente indicato dalla norma, le stesse saranno conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado secondo i principi generali in materia desumibili dal C.O.M. (*cfr.: artt. 1055, 1056, 1307-bis, 1323, 1323-bis, 1325-bis, 1325-ter, 1325-quater, 1521, 1522*), purché tale giorno non coincida con la data di decorrenza della cessazione dal servizio. Al riguardo si precisa che la data di attribuzione delle qualifiche, comunque denominate, NON potrà essere antecedente al 1º ottobre 2017, data della loro istituzione. Nei casi in cui la cessazione dal servizio riguardi personale appartenente al ruolo Appuntati e Carabinieri, il conferimento della promozione e della qualifica speciale avverrà a cura dell'Ente preposto all'emanazione del provvedimento di cessazione.
- 6. Si evidenzia infine che trattandosi di promozioni in particolari situazioni non potrà essere ulteriormente valutato il personale militare che, in relazione alla data di attribuzione della promozione ai sensi del menzionato articolo 1051-bis, abbia maturato altresì la permanenza minima prevista per un successivo avanzamento al grado superiore o per il conferimento della qualifica, fatte salve, ove spettanti, le promozioni previste dagli artt. 1084 e 1084-bis del C.O.M.

La presente circolare dovrà essere divulgata tempestivamente e in maniera capillare a tutti gli Enti/Comandi dipendenti fino al minimo livello.

d'ordine
IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dirig. Dott. Alfredo VENDITTI)